

N. 3435

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1998

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse
del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), con sede in Roma, è stato creato nel 1977 a seguito di una decisione della Conferenza mondiale dell'alimentazione del 1974. È un organismo finanziario facente parte delle Nazioni Unite, con caratteristiche peculiari sia per quanto concerne la sua attività istituzionale, sia per la configurazione del capitale sottoscritto: l'IFAD è, infatti, impegnato nella concessione di prestiti, a condizioni agevolate a cooperative agricole e piccoli coltivatori dei Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo e riabilitazione nel settore agricolo. Ne fanno parte 160 Paesi suddivisi in tre categorie: la prima è composta da 22 Stati membri (Paesi OCSE), la seconda da 12 Stati membri (Paesi OPEC), e la terza da 126 Stati membri (Paesi in via di sviluppo). Ogni categoria ha un terzo dei diritti di voto, mentre le risorse sono fornite quasi interamente dalle prime due categorie, secondo un rapporto di 60-40. I Paesi della terza categoria forniscono risorse addizionali su base volontaria. L'Italia, che aveva manifestato il proprio consenso a questa nuova istituzione finanziaria fin dalla conferenza di Roma del 1974, ne ha ratificato lo Statuto ai sensi della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

Per accordi intercorsi con il Ministero degli affari esteri, a seguito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, a partire dal 1989 il Ministero del tesoro (ora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), ha iniziato a curare direttamente i rapporti con l'IFAD, nominando anche il direttore esecutivo e partecipando ai negoziati per la ricostituzione delle risorse.

Il 21 febbraio 1997, dopo cinque anni, si sono conclusi i negoziati per la IV ricosti-

tuzione delle risorse con la definizione dell'ammontare totale di 470 milioni di dollari. Il contributo dei Paesi OCSE è di 360 milioni di dollari, mentre quello dei Paesi OPEC è soltanto di 39 milioni di dollari, poichè Iran, Iraq, Libia e Qatar non hanno contribuito. Il saldo è costituito dalle *non donor resources*.

L'Italia partecipa con una quota di 29,4 milioni di dollari, pari a lire 45.136.414.680.

Con decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, convertito dalla legge 16 luglio 1996, n. 381, è stato autorizzato il pagamento di una prima *tranche* del contributo dovuto, pari a lire 11.417.000.000. L'autorizzazione fu richiesta in quanto all'epoca il negoziato era prossimo alla conclusione. Impreviste complicazioni, invece, ne prolungarono il corso, come si è detto, fino al febbraio 1997. Il pagamento effettivo è stato pertanto rinviato al 1997.

Con il presente disegno di legge si provvede ad autorizzare il versamento della parte restante del contributo italiano, pari a lire 33.719.414.680, suddivisa in due rate di lire 16.859.707.340 ciascuna, a valere sugli anni 1998 e 1999.

A copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 8011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 33.719.414.680 a saldo del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

2. La somma di cui al comma 1 sarà versata, in due rate uguali di lire 16.859.707.340 ciascuna, negli anni 1998 e 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 16.859.708.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

